

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 972)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 7 marzo 1973 (V. Stampato n. 1251)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(MEDICI)

e dal Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(TAVIANI)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(MATTEOTTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 marzo 1973*

**Contributo addizionale all'Associazione internazionale per
lo sviluppo (*International Development Association - IDA*)**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo addizionale a favore dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (*International Development Association - IDA*), della quale l'Italia è entrata a far parte in virtù della

legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.

Il contributo di cui al presente articolo è fissato nella misura di dollari USA 96.720.000 da corrispondersi in quattro annualità in ragione di dollari USA 20.660.000 per ciascuno degli anni 1971 e 1972 e di dollari USA 27.700.000 per ciascuno degli anni 1973 e 1974.

Art. 2.

Per la corresponsione del contributo di cui all'articolo 1, il Ministro del tesoro è autorizzato a richiedere all'Ufficio italiano dei cambi il versamento, a favore dell'IDA, della valuta all'uopo necessaria, ed a rilasciare all'Ufficio medesimo speciali certificati di credito, fino alla concorrenza di un massimo di lire 61.000.000.000 ripartiti in corrispondenza di ciascun versamento.

Detti certificati sono ammortizzabili in dieci anni a decorrere dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione, e fruttano un interesse, il cui tasso sarà stabilito dal Ministro del tesoro, pagabile posticipatamente al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno.

Ai certificati, ai loro interessi ed agli atti ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie, contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Il Ministro del tesoro determinerà, con propri decreti, i tagli e le caratteristiche dei certificati ed il relativo piano di ammortamento.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro disporrà, con separato decreto, la corresponsione dell'interesse, fissandone il relativo tasso, sulle somme anticipate dall'Ufficio italiano dei cambi, maturato durante il periodo compreso tra

la data di ciascun versamento da parte dell'Ufficio stesso e quella dell'emissione dei relativi certificati.

Art. 4.

È autorizzata, fino ad un ammontare di lire 8 milioni, la spesa necessaria per la stampa dei certificati previsti dall'articolo 2 della presente legge.

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 180 milioni per l'anno finanziario 1972 e in lire 290 milioni per l'anno finanziario 1973, si provvede, rispettivamente, a carico e mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.